

# **I.M.U. 2014**

## **INTRODUZIONE**

L' Imposta Municipale Propria (I.M.U.) è stata istituita in via sperimentale a decorrere dal 2012 ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214. Dal 01 gennaio 2014 l'I.M.U. rappresenta la componente di natura patrimoniale della IUC (Imposta unica comunale), istituita dalla Legge 147/2013.

Ai sensi del comma 703 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

### **Principale normativa di riferimento.**

- Legge 27/12/2013 n. 147
- Decreto Legge 30/11/2013 n. 133
- Decreto Legge 31/08/2013 n. 102, convertito nella Legge 124/2013
- Decreto Legge 21/05/2013 n. 54, convertito nella Legge 85/2013
- Articolo 1 comma 380 L. n. 228/2012
- Articolo 13 del Decreto legge n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011 (c.d. Decreto Salva Italia),– Istituzione dell'Imposta Municipale Propria di tipo Sperimentale – e successive modificazioni ed integrazioni
- Decreto legislativo n. 23/2011, articoli 8 e 9 in quanto compatibili – Istituzione dell'Imposta Municipale Propria e abolizione dell'ICI
- Decreto legislativo n. 504/1992 - Istituzione dell'ICI – per i soli articoli richiamati
- Regolamento comunale di disciplina della IUC
- Regolamento comunale di disciplina dell'IMU

## **ACCONTO 2014**

**Il versamento della prima rata** di cui al comma 3 dell' articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è **eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente** (art. 13, comma 13-bis, Decreto Legge n. 201/2011).

## **SALDO 2014**

Approvato il Regolamento IUC con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 19/06/2014 e **aliquote e detrazione IMU 2014 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29/07/2014**, in particolare diminuita l'aliquota per l'uso gratuito, fissata per il 2014 allo 0,70% e introdotta una nuova aliquota per fabbricati ad uso abitativo locati a canone concordato fissata allo 0,70% (per entrambi obbligatorio presentare una dichiarazione entro il 31/12/2014).

## LE PRINCIPALI NOVITA' PER IL 2014

### ABITAZIONE PRINCIPALE

dal primo gennaio 2014 l'**imposta municipale propria (IMU) non si applica** al possesso dell'**abitazione principale** e delle **pertinenze della stessa**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota deliberata dal Comune e le detrazioni relative (art. 1, comma 707, della Legge 147/2013 ha modificato l'art. 13 del Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 214/2011).

#### **SI RICORDA:**

- che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare ove il soggetto passivo (contribuente tenuto al versamento) ed il suo nucleo familiare hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale;
- che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

#### **L'IMU non è dovuta altresì per le seguenti categorie di immobili destinati ad uso abitativo:**

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

*Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale del 21/05/2014, in sede di acconto saranno validi i casi di assimilazione all'abitazione principale disciplinati dall'articolo 5 del regolamento IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 28/09/2012, ovvero:*

- 1) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza o la dimora abituale in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate,
- 2) le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate ad alcuno e che non vengano utilizzate da soggetti non componenti il nucleo familiare.



*Attenzione: verificare per il saldo il regolamento ed i casi di assimilazione. L'assimilazione del punto 2 non è più applicabile nel 2014 ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito dalla L. 23/05/2014 n. 80.*

### **Aire**

Le abitazioni dei soggetti Aire dal 01/01/2014 non sono più assimilate ad abitazione principale pertanto saranno soggette all'IMU con l'aliquota dello 0,86% (o altra aliquota fiscalmente applicabile a seconda della destinazione d'uso).

---

---

*Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale del 21/05/2014 in sede di acconto 2014 poteva essere utilizzata l'aliquota dello 0,76% da parte dei soggetti passivi che nel 2013, ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 29/07/2013, hanno regolarmente presentato dichiarazione di uso gratuito, salva la sussistenza nel 2014 dei requisiti richiesti.*

Per l'uso gratuito l'aliquota definitivamente approvata nel 2014 è pari allo 0,70%, per applicare la suddetta aliquota è obbligatorio presentare entro il 31/12/2014 la relativa dichiarazione (sono fatte salve le dichiarazioni già presentate nel 2013 fatta salva la sussistenza dei requisiti nel 2014)

---

---

Con la deliberazione di Consiglio Comunale di determinazione delle aliquote 2014 è stata introdotta l'aliquota dello 0,70% per i fabbricati ad uso abitativo locati a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, Legge 431/1998

Per l'applicazione della suddetta aliquota è obbligatorio presentare entro il 31/12/2014 la relativa dichiarazione

---

---

**BENI MERCE** - A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono **esenti** dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 13, comma 9-bis, Decreto Legge n. 201/2011).

**FABBRICATI RURALI STRUMENTALI** - A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, **relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 (art. 1, comma 708, Legge n. 147/2013).

**TERRENI AGRICOLI** - Nuovo moltiplicatore per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è **pari a 75** (nel 2013 era 110).

**BENI IMMOBILI CON DIRITTI DI GODIMENTO** - A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, **il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene**. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale (art. 1, comma 728-bis, Legge n. 147/2013).

**ENTI NON COMMERCIALI** - Il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è **effettuato** dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente**, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e **l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta**, deve essere versata entro il

16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge (art. 1, comma 721, Legge n. 147/2013).

**DICHIARAZIONI - I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello** in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. **Devono presentare la dichiarazione IMU, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione di variazione IMU, anche tutti i soggetti passivi che usufruiscono dei vari benefici introdotti dal Decreto Legge 102/2013** convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124/2013. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili. **I soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione** di cui all'articolo 13, comma 12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, **anche in via telematica**, seguendo le modalità previste dall'art. 1, comma 719, della Legge n. 147/2013.

=====  
Importante:

**il presente materiale informativo non è esaustivo di tutta la normativa e non rappresenta una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo nonché agli atti approvati dal Comune di Lissone.**